



CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRESIDENZA

AC

PROT. N. 48766

Roma, li 21/12/2011

Risposta a nota del N. Allegati.....

Oggetto: Bando relativo alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace ed a vice procuratore onorario.

Ai Signori Presidenti del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di
ROMA
CASSINO
CIVITAVECCHIA
FROSINONE
LATINA
RIETI
TIVOLI
VELLETRI
VITERBO

Ai Signori Presidenti del Consiglio
dell'Ordine dei Notai di
ROMA
CASSINO
CIVITAVECCHIA
FROSINONE
LATINA
RIETI
VELLETRI
VITERBO

Al Sig. Rettore dell'Università
degli Studi "La Sapienza" di
ROMA

Al Sig. Rettore dell'Università
degli Studi "Tor Vergata" di
ROMA

Al Sig. Rettore dell'Università
degli Studi "Roma Tre"
ROMA

Al Sig. Rettore dell'Università
degli Studi "Della Tuscia"
VITERBO

Al Sig. Rettore dell'Università
degli Studi
CASSINO

Per aderire alla richiesta del Consiglio Superiore della Magistratura di cui alla circolare prot. P.22663 del 12/12/2022, che allego unitamente al bando, segnalo che lo stesso sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e si fa riserva di comunicare tempestivamente la data dalla quale decorrerà il termine di trenta giorni per la presentazione telematica della domanda collegandosi all'URL (<http://concorsi.csm/onorari>).

Sarò grato alle SS.LL. se vorranno disporre affinché la presente nota e quanto ad essa allegato sia diffusa, **con la dovuta tempestività**, presso i Consigli dei relativi Ordini professionali e le Facoltà universitarie interessate.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE
Giuseppe Meliaddò



<i>Csm</i>	Roma	12/12/2022
	Protocollo	P 22663/2022



Consiglio Superiore della Magistratura

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Al sig. MINISTRO
della GIUSTIZIA
ROMA

Al Sig. Capo di Gabinetto
Ministero della Giustizia
ROMA

Al Capo del Dipartimento
dell'Organizzazione Giudiziaria
del Personale e dei Servizi
Direzione Generale dei Magistrati
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

Al Capo del Dipartimento
per gli affari di giustizia
Direzione generale degli affari interni
Ufficio I
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

Ill.mi sigg. Presidenti
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori Generali
della Repubblica presso le
Corti di Appello
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Presidenti
delle Sezioni distaccate
della Corte di Appello di Trento in BOLZANO
della Corte di Appello di Sassari in CAGLIARI
della Corte di Appello di Taranto in LECCE

	Roma	12/12/2022	7-12 13:26
<i>Esme</i>	Protocollo	P 22663/2022	

Ill.mi sigg. Avvocati Generali
 presso le Sezioni distaccate
 della Corte di Appello di Trento in BOLZANO
 della Corte di Appello di Sassari in CAGLIARI
 della Corte di Appello di Taranto in LECCE

Ill.mi sigg. Presidenti
 dei Tribunali
 LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori della Repubblica
 presso i Tribunali
 LORO SEDI

OGGETTO: Pratica num. 43/VA/2022

Procedura per l'individuazione dei posti di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario da pubblicare e la determinazione delle modalità di formulazione del bando per il conferimento degli incarichi onorari, ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 6 dicembre 2022, ha adottato la seguente delibera:

"Il Consiglio Superiore della Magistratura,

VISTA la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante "*Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace*";

VISTO il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante "*Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 177 del 31 luglio 2017 ed entrato in vigore il 15 agosto 2017;

RILEVATO che l'art. 6 del medesimo decreto legislativo n. 116/2017 stabilisce che il Consiglio superiore della magistratura procede con delibera alla individuazione dei posti da pubblicare, determinando le modalità di formulazione del relativo bando nonché il termine per la presentazione delle domande, ed ad approvare un modello standard di domanda, mentre fa carico alla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario di provvedere, entro trenta giorni dalla predetta delibera, all'adozione ed alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del bando per il conferimento degli incarichi nel rispettivo distretto, dandone notizia mediante inserzione del relativo avviso nel sito internet del Ministero della giustizia e comunicazione ai Consigli degli Ordini degli avvocati e dei notai nonché alle Università aventi sede nel distretto;

RILEVATO pertanto di dover procedere all'assegnazione dei posti nella misura indicata di 657 unità per il settore giudicante e di 381 unità per il settore requirente e nei limiti della dotazione organica fissata all'art.1, comma 630 legge 30 dicembre 2021, n. 234;

APPLICATI i criteri sopraindicati,

d e l i b e r a

a) di individuare i 1038 posti vacanti di magistrato onorario presso gli Uffici del giudice di pace e le Procure della Repubblica presso i Tribunali ordinari, da pubblicare a cura delle rispettive Sezioni autonome per i magistrati onorari dei Consigli Giudiziari, secondo l'elenco che segue:

Com Roma 12/12/2022
Protocollo P 22663/2022

CORTE DI APPELLO DI ANCONA

- Procura della Repubblica presso il Tribunale di ANCONA n. 2 posti
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di FERMO n. 1 posto
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di MACERATA n. 1 posto
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di PESARO n. 3 posti
- Ufficio del giudice di pace di ANCONA n. 3 posti
- Ufficio del giudice di pace di JESI n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di SENIGALLIA n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di CAMERINO n. 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di PESARO n. 4 posti
- Ufficio del giudice di pace di FANO n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di MACERATA FELTRIA n. 1 posto

CORTE DI APPELLO DI BARI

- Procura della Repubblica presso il Tribunale di BARI n. 3 posti
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di FOGGIA n. 8 posti
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di TRANI n. 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di BARI n. 15 posti
- Ufficio del giudice di pace di GRAVINA DI PUGLIA n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di MONOPOLI n. 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di PUTIGNANO n. 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di FOGGI n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di CERIGNOLA n. 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di CERIGNOLA n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di MANFREDONIA n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di RODI GARGANICO n. 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di SAN GIOVANNI ROTONDO n. 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di SAN SEVERO n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di TRANI n. 3 posti
- Ufficio del giudice di pace di ANDRIA n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di BARLETTA n. 1 posto

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

- Procura della Repubblica presso il Tribunale di BOLOGNA n. 10 posti
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di FORLI' n. 3 posti
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di MODENA n. 8 posti
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di PARMA n. 1 posto
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di PIACENZA n. 2 posti

- Procura della Repubblica presso il Tribunale di RAVENNA n. 5 posti
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di REGGIO EMILIA n. 1 posto
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di RIMINI n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di BOLOGNA n. 10 posti
- Ufficio del giudice di pace di MODENA n. 3 posti
- Ufficio del giudice di pace di FINALE EMILIA n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di PAVULLO NEL FRIGNANO n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di PARMA n. 4 posti
- Ufficio del giudice di pace di RAVENNA n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di LUGO n. 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di RIMINI n. 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di IMOLA n. 1 posto

CORTE DI APPELLO DI BRESCIA

- Procura della Repubblica presso il Tribunale di BERGAMO n. 8 posti

Roma 12/12/2022
 Protocollo P 22663/2022

- Procura della Repubblica presso il Tribunale di BRESCIA n. 10 posti
 - Procura della Repubblica presso il Tribunale di CREMONA n. 2 posti
 - Procura della Repubblica presso il Tribunale di MANTOVA n. 2 posti
 - Ufficio del giudice di pace di BERGAMO n. 5 posti
 - Ufficio del giudice di pace di GRUMELLO DEL MONTE n. 2 posti
 - Ufficio del giudice di pace di BRESCIA n. 6 posti
 - Ufficio del giudice di pace di CHIARI n. 1 posto
 - Ufficio del giudice di pace di CREMA n. 1 posto
 - Ufficio del giudice di pace di MANTOVA n. 2 posti
- CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di LANUSEI n. 1 posto
 - Procura della Repubblica presso il Tribunale di NUORO n. 3 posti
 - Procura della Repubblica presso il Tribunale di ORISTANO n. 2 posti
 - Procura della Repubblica presso il Tribunale di SASSARI n. 1 posto
 - Procura della Repubblica presso il Tribunale di TEMPIO PAUSANIA n. 1 posto
 - Ufficio del giudice di pace di CAGLIARI n. 1 posto
 - Ufficio del giudice di pace di ISILI n. 1 posto
 - Ufficio del giudice di pace di SANLURI n. 1 posto
 - Ufficio del giudice di pace di TORTOLI n. 1 posto
 - Ufficio del giudice di pace di MACOMER n. 1 posto
 - Ufficio del giudice di pace di PATTADA n. 1 posto
 - Ufficio del giudice di pace di TEMPIO PAUSANIA n. 1 posto
- CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di CALTANISSETTA n. 4 posti
 - Procura della Repubblica presso il Tribunale di ENNA n. 1 posto
 - Procura della Repubblica presso il Tribunale di GELA n. 2 posti
 - Ufficio del giudice di pace di CALTANISSETTA n. 3 posti
 - Ufficio del giudice di pace di NICOSIA n. 1 posto
 - Ufficio del giudice di pace di AGIRA n. 1 posto
 - Ufficio del giudice di pace di BARRAFRANCA n. 1 posto
 - Ufficio del giudice di pace di CENTURIFE n. 1 posto
 - Ufficio del giudice di pace di LEONFORTE n. 1 posto
 - Ufficio del giudice di pace di PIAZZA ARMERINA n. 1 posto
 - Ufficio del giudice di pace di REGALBUTO n. 1 posto
 - Ufficio del giudice di pace di TROINA n. 1 posto
- CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di CAMPOBASSO n. 2 posti
 - Procura della Repubblica presso il Tribunale di ISERNIA n. 2 posti
 - Ufficio del giudice di pace di CAMPOBASSO n. 1 posto
 - Ufficio del giudice di pace di CASTEL SAN VINCENZO n. 1 posto
 - Ufficio del giudice di pace di VENAFRO n. 1 posto
 - Ufficio del giudice di pace di TERMOLI n. 1 posto
- CORTE DI APPELLO DI CATANIA
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di CALTAGIRONE n. 2 posti
 - Procura della Repubblica presso il Tribunale di CATANIA n. 6 posti
 - Procura della Repubblica presso il Tribunale di RAGUSA n. 2 posti
 - Procura della Repubblica presso il Tribunale di SIRACUSA n. 4 posti
 - Ufficio del giudice di pace di MILITELLO IN VAL DI CATANIA n. 1 posto
 - Ufficio del giudice di pace di CATANIA n. 3 posti
 - Ufficio del giudice di pace di BIANCAVILLA n. 1 posto
 - Ufficio del giudice di pace di BRONTE n. 1 posto

Com	Roma	12/12/2022
	Protocollo	P 22663/2022

- Ufficio del giudice di pace di GIARRE n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di PATERNO' n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di RANDAZZO n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di RAGUSA n. 5 posti
- Ufficio del giudice di pace di MODICA n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di AVOLA n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di PALAZZOLO ACREIDE n. 1 posto

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

- Procura della Repubblica presso il Tribunale di CASTROVILLARI n. 2 posti
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di CATANZARO n. 6 posti
- Ufficio del giudice di pace di ORIOLO n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di TREBISACCE n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di CATANZARO n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di COSENZA n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di MONTALTO UFFUGO n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di ROGLIANO n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di SAN GIOVANNI IN FIORE n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di SAN MARCO ARGENTANO n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di SPEZZANO DELLA SILA n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di CIRO' n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di FILADELFIA n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di PAOLA n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di BELVEDERE MARITTIMO n. 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di SCALEA n. 1 posto

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

- Procura della Repubblica presso il Tribunale di AREZZO n. 1 posto
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di FIRENZE n. 6 posti
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di GROSSETO n. 2 posti
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di LIVORNO n. 1 posto
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di LUCCA n. 1 posto
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di PISTOIA n. 1 posto
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di PRATO n. 3 posti
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di SIENA n. 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di AREZZO n. 3 posti
- Ufficio del giudice di pace di FIRENZE n. 8 posti
- Ufficio del giudice di pace di EMPOLI n. 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di GROSSETO n. 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di ARCIDOSSO n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di LIVORNO n. 5 posti
- Ufficio del giudice di pace di PORTOFERRAIO n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di CECINA n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di PIOMBINO n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di LUCCA n. 3 posti
- Ufficio del giudice di pace di PISA n. 5 posti
- Ufficio del giudice di pace di PONTEDERA n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di SAN MINIATO n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di VOLTERRA n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di PISTOIA n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di PRATO n. 4 posti
- Ufficio del giudice di pace di MONTEPULCIANO n. 2 posti

CORTE DI APPELLO DI GENOVA



Z.ME

<i>Csm</i>	Roma	12/12/2022
	Protocollo	P 22663/2022



MC

- Procura della Repubblica presso il Tribunale di GENOVA n. 5 posti
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di IMPERIA n. 3 posti
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di LA SPEZIA n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di GENOVA n. 6 posti
- Ufficio del giudice di pace di CHIAVARI n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di IMPERIA n. 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di SANREMO n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di LA SPEZIA n. 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di CARRARA n. 2 posti

CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

- Procura della Repubblica presso il Tribunale di AVEZZANO n. 2 posti
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di LANCIANO n. 1 posto
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di L'AQUILA n. 2 posti
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di PESCARA n. 3 posti
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di TERAMO n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di AVEZZANO n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di PESCARA n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di CHIETI n. 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di GUARDIAGRELE n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di L'AQUILA n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di PENNE n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di SULMONA n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di CASTEL DI SANGRO n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di GISSI n. 1 posto

CORTE DI APPELLO DI LECCE

- Procura della Repubblica presso il Tribunale di LECCE n. 2 posti
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di TARANTO n. 6 posti
- Ufficio del giudice di pace di CASARANO n. 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di GALLIPOLI n. 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di TRICASE n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di UGENTO n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di TARANTO n. 7 posti
- Ufficio del giudice di pace di GROTTAGLIE n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di MARTINA FRANCA n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di SAN GIORGIO IONICO n. 1 posto

CORTE DI APPELLO DI MESSINA

- Procura della Repubblica presso il Tribunale di BARCELLONA P.G. n. 2 posti
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di MESSINA n. 6 posti
- Ufficio del giudice di pace di MESSINA n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di ALI' TERME n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di PATTI n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di SANT' AGATA DI MILITELLO n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di SANT' ANGELO DI BROLO n. 1 posto

CORTE DI APPELLO DI MILANO

- Procura della Repubblica presso il Tribunale di BUSTO ARSIZIO n. 2 posti- Procura
- della Repubblica presso il Tribunale di COMO n. 2 posti- Procura
- della Repubblica presso il Tribunale di LECCO n. 1 posto
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di MILANO n. 15 posti
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di MONZA n. 2 posti- Procura
- della Repubblica presso il Tribunale di PAVIA n. 1 posto
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di SONDRIO n. 2 posti


<i>Com</i>	Roma	12/12/2022
	Protocollo	P 22663/2022

- Procura della Repubblica presso il Tribunale di VARESE	n. 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di BUSTO ARSIZIO	n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di LEGNANO	n. 3 posti
- Ufficio del giudice di pace di COMO	n. 3 posti
- Ufficio del giudice di pace di LECCO	n. 3 posti
- Ufficio del giudice di pace di LODI	n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di MILANO	n. 34 posti
- Ufficio del giudice di pace di RHO	n. 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di MONZA	n. 5 posti
- Ufficio del giudice di pace di PAVIA	n. 3 posti
- Ufficio del giudice di pace di ABBIATEGRASSO	n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di SONDRIO	n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di VARESE	n. 3 posti
- Ufficio del giudice di pace di LUINO	n. 1 posto
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI	
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di BENEVENTO	n. 1 posto
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di NAPOLI	n. 7 posti
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di NAPOLI NORD	n. 7 posti
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di NOLA	n. 3 posti
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di SANTA MARIA C.V	n. 2 posti
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA	n. 4 posti
- Ufficio del giudice di pace di AVELLINO	n. 5 posti
- Ufficio del giudice di pace di CERVINARA	n. 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di MONTORO	n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di ARIANO IRPINO	n. 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di AIROLA	n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di GUARDIA SANFRAMONDI	n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di MIRABELLA ECLANO	n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di MONTESARCHIO	n. 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di SAN GIORGIO LA MOLARA	n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di SANT'AGATA DE' GOTI	n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di NAPOLI	n. 40 posti
- Ufficio del giudice di pace di BARRA	n. 5 posti
- Ufficio del giudice di pace di CAPRI	n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di ISCHIA	n. 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di PROCIDA	n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di NAPOLI NORD	n. 12 posti
- Ufficio del giudice di pace di CASORIA	n. 6 posti
- Ufficio del giudice di pace di FRATTAMAGGIORE	n. 3 posti
- Ufficio del giudice di pace di MARANO DI NAPOLI	n. 4 posti
- Ufficio del giudice di pace di ACERRA	n. 3 posti
- Ufficio del giudice di pace di MARIGLIANO	n. 3 posti
- Ufficio del giudice di pace di POMIGLIANO D'ARCO	n. 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di SANTA MARIA CAPUA VETERE	n. 6 posti
- Ufficio del giudice di pace di CASERTA	n. 6 posti
- Ufficio del giudice di pace di ARIENZO	n. 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di CARINOLA	n. 4 posti
- Ufficio del giudice di pace di MADDALONI	n. 3 posti
- Ufficio del giudice di pace di PIEDIMONTE MATESE	n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di SESSA AURUNCA	n. 4 posti
- Ufficio del giudice di pace di TEANO	n. 1 posto

Roma 12/12/2022
 Protocollo P 22663/2022

- Ufficio del giudice di pace di SORRENTO n. 1 posto
- CORTE DI APPELLO DI PALERMO
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di AGRIGENTO n. 6 posti
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di MARSALA n. 2 posti
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di PALERMO n. 11 posti
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di SCIACCA n. 1 posto
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di TERMINI IMERESE n. 3 posti
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di TRAPANI n. 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di CASTELVETRANO n. 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di PALERMO n. 10 posti
- Ufficio del giudice di pace di BIVONA n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di PARTANNA n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di CORLEONE n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di GANGI n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di LERCARA FRIDDI n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di POLIZZI GENEROSA n. 1 posto
- CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di PERUGIA n. 1 posto
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di TERNI n. 3 posti
- Ufficio del giudice di pace di PERUGIA n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di CASTIGLIONE DEL LAGO n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di CITTA' DELLA PIEVE n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di GUBBIO n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di FOLIGNO n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di NORCIA n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di TODI n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di TERNI n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di ORVIETO n. 1 posto
- CORTE DI APPELLO DI POTENZA
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di LAGONEGRO n. 1 posti
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di MATERA n. 1 posti
- Ufficio del giudice di pace di LAGONEGRO n. 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di SALA CONSILINA n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di IRSINA n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di POTENZA n. 3 posti
- Ufficio del giudice di pace di BELLA n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di CALVELLO n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di PESCOPAGANO n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di VIGGIANO n. 1 posto
- CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di LOCRI n. 3 posti
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di PALMI n. 2 posti
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA n. 4 posti
- Ufficio del giudice di pace di LOCRI n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di REGGIO CALABRIA n. 5 posti
- CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di CASSINO n. 2 posti
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di CIVITAVECCHIA n. 1 posto
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di FROSINONE n. 2 posti
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di LATINA n. 7 posti
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di RIETI n. 2 posti



 Roma 12/12/2022
 Protocollo P 22663/2022



- Procura della Repubblica presso il Tribunale di ROMA	n. 18 posti
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di TIVOLI	n. 1 posto
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di VELLETRI	n. 8 posti
- Ufficio del giudice di pace di CASSINO	n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di GAETA	n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di CIVITAVECCHIA	n. 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di ALATRI	n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di FERENTINO	n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di LATINA	n. 11 posti
- Ufficio del giudice di pace di FONDI	n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di TERRACINA	n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di POGGIO MIRTETO	n. 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di ROMA	n. 45 posti
- Ufficio del giudice di pace di OSTIA	n. 6 posti
- Ufficio del giudice di pace di TIVOLI	n. 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di SUBIACO	n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di VELLETRI	n. 4 posti
- Ufficio del giudice di pace di VITERBO	n. 1 posto
CORTE DI APPELLO DI SALERNO	
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di SALERNO	n. 8 posti
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di VALLO DELLA LUCANIA	n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di NOCERA INFERIORE	n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di CAVA DE' TIRRENI	n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di SARNO	n. 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di SALERNO	n. 7 posti
- Ufficio del giudice di pace di AMALFI	n. 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di BUCCINO	n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di CAPACCIO	n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di EBOLI	n. 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di MONTECORVINO ROVELLA	n. 3 posti
- Ufficio del giudice di pace di ROCCADASPIDE	n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di SANT'ANGELO A FASANELLA	n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di VALLO DELLA LUCANIA	n. 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di AGROPOLI	n. 1 posto
CORTE DI APPELLO DI TORINO	
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di ALESSANDRIA	n. 2 posti
- Procura della Repubblica presso il Tribunale AOSTA	n. 2 posti
- Procura della Repubblica presso il Tribunale CUNEO	n. 3 posti
- Procura della Repubblica presso il Tribunale IVREA	n. 4 posti
- Procura della Repubblica presso il Tribunale NOVARA	n. 1 posto
- Procura della Repubblica presso il Tribunale TORINO	n. 12 posti
- Procura della Repubblica presso il Tribunale VERBANIA	n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di ALESSANDRIA	n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di ACQUI TERME	n. 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di TORTONA	n. 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di AOSTA	n. 3 posti
- Ufficio del giudice di pace di BIELLA	n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di CUNEO	n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di SALUZZO	n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di TORINO	n. 30 posti
- Ufficio del giudice di pace di PINEROLO	n. 2 posti

<i>Com</i>	Roma	12/12/2022
	Protocollo	P 22663/2022

- Ufficio del giudice di pace di VERCELLI n. 2 posti
 - Ufficio del giudice di pace di VARALLO n. 1 posto
- CORTE DI APPELLO DI TRENTO
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di ROVERETO n. 4 posti
 - Procura della Repubblica presso il Tribunale di BOLZANO n. 8 posti
 - Procura della Repubblica presso il Tribunale di TRENTO n. 3 posti
 - Ufficio del giudice di pace di ROVERETO n. 1 posto
 - Ufficio del giudice di pace di CAVALESE n. 1 posto
 - Ufficio del giudice di pace di CLES n. 1 posto
 - Ufficio del giudice di pace di MEZZOLOMBARDO n. 1 posto
 - Ufficio del giudice di pace di PERGINE VALSUGANA n. 1 posto
 - Ufficio del giudice di pace di BOLZANO n. 9 posti
 - Ufficio del giudice di pace di BRESSANONE/BRIXEN n. 1 posto
 - Ufficio del giudice di pace di MERANO/MERAN n. 3 posti
 - Ufficio del giudice di pace di SILANDRO/SCHLANDERS n. 1 posto
 - Ufficio del giudice di pace di VIPITENO/STERZING n. 1 posto
- CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di GORIZIA n. 2 posti
 - Procura della Repubblica presso il Tribunale di TRIESTE n. 4 posti
 - Procura della Repubblica presso il Tribunale di UDINE n. 4 posti
 - Ufficio del giudice di pace di PORDENONE n. 3 posti
 - Ufficio del giudice di pace di TRIESTE n. 1 posto
 - Ufficio del giudice di pace di UDINE n. 4 posti
 - Ufficio del giudice di pace di TOLMEZZO n. 2 posti
- CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di PADOVA n. 4 posti
 - Procura della Repubblica presso il Tribunale di ROVIGO n. 5 posti
 - Procura della Repubblica presso il Tribunale di TREVISO n. 3 posti
 - Procura della Repubblica presso il Tribunale di VENEZIA n. 7 posti
 - Procura della Repubblica presso il Tribunale di VERONA n. 5 posti
 - Procura della Repubblica presso il Tribunale di VICENZA n. 1 posto
 - Ufficio del giudice di pace di PADOVA n. 2 posti
 - Ufficio del giudice di pace di BELLUNO n. 1 posto
 - Ufficio del giudice di pace di ROVIGO n. 1 posto
 - Ufficio del giudice di pace di CHIOGGIA n. 1 posto
 - Ufficio del giudice di pace di DOLO n. 2 posti
 - Ufficio del giudice di pace di SAN DONA' DI PIAVE n. 2 posti
 - Ufficio del giudice di pace di VERONA n. 1 posto
 - Ufficio del giudice di pace di LEGNAGO n. 2 posti
 - Ufficio del giudice di pace di BASSANO DEL GRAPPA n. 1 posto

d e l i b e r a, altresì,

b) di approvare, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, l'allegato schema del bando per il conferimento degli incarichi di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario (All. A), invitando i Presidenti delle Sezioni autonome per i magistrati onorari dei Consigli giudiziari presso le Corti di Appello a voler provvedere all'adozione ed all'invio al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del bando per il conferimento degli incarichi di magistrato onorario per la copertura dei posti elencati al punto sub a), entro trenta giorni dalla presente deliberazione, dandone contestuale comunicazione al Consiglio superiore della magistratura;

c) di approvare, ai sensi dell'art. 6 comma 3, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, l'allegato modello standard di domanda di ammissione al tirocinio ai fini del conferimento



ZME

<i>Cosm</i>	Roma	12/12/2022
	Protocollo	P 22663/2022


MC

dell'incarico di magistrato onorario (All. B), nella quale sono indicati i requisiti e i titoli di preferenza previsti per la nomina, nonché la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge. "

■ Segretario Generale f.f.
(Gabriele Fiorentino)



	Roma	12/12/2022	7-12 13:26
<i>Es</i>	Protocollo	P 22663/2022	

ALLEGATO A

SCHEMA DEL BANDO RELATIVO ALLA
PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'AMMISSIONE AL TIROCINIO AI FINI DELLA NOMINA
A GIUDICE ONORARIO DI PACE ED A VICE PROCURATORE ONORARIO

Il Presidente della Sezione autonoma per i magistrati onorari
del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello
di _____

VISTA la delibera adottata dalla Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario nell'adunanza del _____;

VISTA la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante "*Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace*";

VISTO il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante "*Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57*" e s.m.i.;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche e successive modifiche;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il Codice dell'amministrazione digitale;

VISTO l'articolo 3-bis (*Uso della telematica*) della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui, per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati;

Per i soli posti di magistrato onorario negli uffici aventi sede
nella Corte di appello di Trento

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "*Approvazione testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, concernente "*Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, concernente "*Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale del personale degli uffici siti in provincia di Bolzano*";

VISTO il decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, recante "*Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 concernente proporzionale negli uffici statali siti in provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego*";

VISTO il decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige sull'equipollenza degli attestati di conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca";

VISTA la delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata nella seduta del _____ con la quale sono stati individuati, ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 i posti vacanti da pubblicare ai fini della procedura di ammissione al tirocinio e della nomina a giudice onorario di pace ed a vice procuratore onorario per gli uffici giudiziari di ogni singolo distretto;

D e c r e t a :

Articolo 1

Apertura dei termini

1. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario nei seguenti uffici giudiziari:

- Procura della Repubblica presso il Tribunale di _____ n. _ posto
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di _____ n. _ posto
- Ufficio del giudice di pace di _____ n. _ posto
- Ufficio del giudice di pace di _____ n. _ posto

Articolo 2

Requisiti per la nomina

1. Possono partecipare alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e vice procuratore onorario coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) esercizio dei diritti civili e politici;
- c) essere di condotta incensurabile;
- d) idoneità fisica e psichica;
- e) età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta, con riferimento alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
- f) laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

Per i soli posti di magistrato onorario negli uffici aventi sede

nella Provincia autonoma di Bolzano

- g) conoscenza delle lingue italiana e tedesca;
- h) appartenenza o aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistico italiano, tedesco o ladino (articoli 8, secondo comma, e 20-ter D.P.R. n. 752/1976);

Per i soli posti di magistrato onorario negli uffici aventi sede

nella Regione Valle d'Aosta

- g) conoscenza della lingua francese.

2. Non può essere conferito l'incarico di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario a coloro che:

- a) hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali;
- c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione più lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza;

- d) sono stati collocati in quiescenza;
- e) hanno svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi, le funzioni giudiziarie onorarie;
- f) non sono stati confermati nell'incarico di magistrato onorario o è stata disposta nei loro confronti la revoca, la decadenza o dispensa dell'incarico;
- g) non hanno una condotta incensurabile di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al tirocinio e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto al comma 1, lettera e).

Articolo 3

Domanda telematica di partecipazione, modalità e termine per la presentazione

1. La domanda di partecipazione alle procedure di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a magistrato onorario deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale, concorsi ed esami.

2. Il candidato deve collegarsi all'URL <http://concorsi.csm/onorari> per effettuare la registrazione e la presentazione della domanda.

Per effettuare la registrazione, occorre inserire:

- codice fiscale;
- data di nascita;
- posta elettronica ordinaria (non certificata – no pec);
- codice di sicurezza (password);

3. Completata la fase di registrazione, il candidato, collegandosi all'indirizzo URL <https://concorsi.csm.it/onorari>, deve compilare l'apposito modulo (FORM) di domanda, salvare la domanda stessa, stamparla, firmarla in calce e, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed ai documenti richiesti, scansionarla in formato pdf, effettuare l'upload del file e concludere la fase di inoltro della domanda. La dimensione massima del file pdf deve essere di 10 MB e la risoluzione di scansione di 200 DPI in bianco e nero. La procedura di invio della domanda nella modalità suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza di cui al comma 1. Allo scadere del termine di cui al comma 1, il sistema informatico non permetterà più l'accesso al modello di domanda né l'invio della domanda.

4. Le modalità operative di compilazione ed invio telematico della domanda saranno disponibili sul sito "www.csm.it" a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

5. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante si considerano non presentate.

6. Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o spedite in modalità diverse rispetto a quelle suindicate.

7. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:

- a) il proprio cognome e nome;
- b) la data e il luogo di nascita;
- c) il codice fiscale;
- d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.);
- e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello di residenza;
- f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilità;
- g) il possesso della cittadinanza italiana;

h) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

i) di avere l'idoneità fisica e psichica;

l) l'Università presso la quale è stata conseguita la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

m) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

n) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;

o) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;

p) di non essere mai stato revocato, dichiarato decaduto, dispensato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovrà indicare, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);

q) di non versare nella causa di incompatibilità prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportata all'art. 9 del presente decreto;

r) di non versare in alcuna delle altre cause di incompatibilità previste dall'articolo 5 del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportate all'art. 9 del presente decreto, nonché di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità eventualmente esistenti entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario, di cui alla presente procedura di selezione;

s) di non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e di impegnarsi a cessare l'esercizio di tali attività entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario ove siano svolte nel medesimo ambito territoriale;

Per i soli posti di magistrato onorario negli uffici aventi sede
nella Provincia autonoma di Bolzano

t) di essere in possesso del certificato di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico, rilasciato dal Tribunale di Bolzano ai sensi dell'art. 20-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. L'Amministrazione si riserva di verificare presso il Tribunale di Bolzano il possesso in capo all'aspirante del requisito di cui trattasi;

u) di essere in possesso dell'attestato di conoscenza – o titolo equipollente – delle lingue italiana e tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificati dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, riferito al titolo di studio "diploma di laurea".

8. Nella domanda stessa l'aspirante deve dichiarare di impegnarsi:

a) a non esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale svolgerà le funzioni di magistrato onorario e a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici;

b) a non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale svolgerà le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e a non assumere tali incarichi nel corso del rapporto onorario;

Z.M.E.

<i>Com</i>	Roma	12/12/2022	7-12 13:26
	Protocollo	P 22663/2022	

MC

c) a non ricevere, assumere o mantenere incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale eserciterà le funzioni giudiziarie;

d) a cessare dalla carica di difensore civico ovvero da altro incarico di magistrato onorario o di componente laico di organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto di nomina a giudice onorario di pace o vice procuratore onorario ai sensi della presente procedura di selezione.

9. La mancanza di alcuno dei requisiti o delle dichiarazioni di cui all'articolo 2 ed ai commi 7 e 8 del presente articolo, anche se riferite a funzioni ed attività non esercitate, costituisce causa di esclusione dell'aspirante o di inammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto.

10. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

11. L'aspirante nella domanda deve indicare, altresì, per la formazione della graduatoria i titoli di preferenza di cui è in possesso fra quelli elencati al successivo articolo 4.

Articolo 4

Titoli di preferenza e criteri di valutazione

1. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:

a) l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, svolte negli ultimi dieci anni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, non può essere nominato chi ha già svolto le funzioni di magistrato onorario disciplinate dal medesimo decreto legislativo per più di quattro anni;

b) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato;

c) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio;

d) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università;

e) lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario;

f) l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;

g) lo svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

h) il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche;

i) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali.

2. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 1 prevale, nell'ordine:

a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità;

b) la minore età anagrafica;

c) il più elevato voto di laurea.

Il titolo di preferenza deve indicare con esattezza le date di effettivo inizio (presa di possesso per le funzioni giudiziarie ovvero data di iscrizione negli albi professionali) e di cessazione eventualmente già avvenuta dell'esercizio delle relative attività e funzioni, escludendo eventuali periodi di interruzione.

La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione della valutazione del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.

Per le attività e funzioni in corso di svolgimento deve essere indicata come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di nomina prevista dal presente bando di concorso.

3. I titoli di preferenza sono documentati attraverso dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 38, 46, 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta inserendo i relativi dati nell'apposito modulo di domanda (FORM). L'Amministrazione effettuerà idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. I titoli di preferenza di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *f)* e *i)* del comma 1 sono calcolati in giorni.

I titoli di preferenza di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *f)* e *i)* del comma 1 vengono presi in considerazione, anche ai fini del calcolo del punteggio per la formazione della graduatoria, soltanto per i periodi successivi ai primi due anni di svolgimento delle relative funzioni e attività e tenuto conto del limite previsto dalla lettera *a)* del comma 2 che precede.

5. I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione della domanda non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria.

6. Le attività di "*praticante procuratore legale*" o di "*praticante avvocato*" e di "*praticante notaio*" ovvero di "*ufficiale rogante*" svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di "*cultore della materia*" ovvero di "*assistente*" nelle università non costituiscono rispettivamente "*esercizio della professione di avvocato o di notaio*", di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, e "*insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali*", di cui alle lettere *d)* ed *i)* del medesimo comma 1, e pertanto non possono essere valutate quali titoli di preferenza per la formazione della graduatoria.

7. Le funzioni di pubblico ministero svolte in udienza in qualità di delegati del Procuratore della Repubblica a norma dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) svolte "*da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali*" non possono essere considerate titolo di preferenza in quanto non sufficienti ad integrare in favore di chi le svolge lo *status* di magistrato onorario.

Articolo 5

Documenti da allegare alla domanda

1. Completata la fase di inserimento dei dati il candidato deve scansionare la domanda, unitamente ai documenti sottoindicati, in formato pdf e trasmetterla effettuando l'upload della stessa ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente decreto:

a) nulla-osta all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario rilasciato dall'amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina sia dipendente pubblico o privato;

b) ove svolto, certificazione di superamento con esito positivo dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

c) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Articolo 6

Procedura di annullamento o di revoca della domanda di ammissione al tirocinio

1. Gli interessati possono presentare, in relazione ai posti vacanti indicati all'articolo 1 del presente bando, domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici giudiziari.




2. Entro i termini di scadenza di presentazione della domanda di cui al presente decreto, in caso di più invii della domanda, l'Amministrazione prenderà in considerazione quella inviata per ultima e le precedenti domande sono da considerarsi annullate.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, gli aspiranti all'incarico di magistrato onorario possono presentare domanda di ammissione al tirocinio, in relazione alle vacanze negli uffici giudiziari individuati dalla delibera del Consiglio superiore della magistratura assunta in data _____, per un solo distretto di Corte di appello.

4. Le eventuali domande successive alla prima presentate per uffici di altri distretti, individuati dalla citata delibera del Consiglio superiore della magistratura, ove non revocate, si considerano inesistenti.

5. Le domande, successive alla prima, presentate per altro o più distretti di Corte di appello si considerano inesistenti. A tal fine si considerano in eccedenza le domande presentate successivamente alla prima avuto riguardo alla data e l'ora di registrazione rinvenibile dalla ricevuta di presa in carico della domanda stessa, fatta salva l'eventuale revoca della precedente domanda.

Articolo 7

Procedura di ammissione al tirocinio

1. Le domande per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario in relazione ai posti pubblicati di cui all'art. 1 del presente decreto sono presentate al Presidente della Corte di Appello con le modalità di cui all'articolo 3 del presente bando.

2. Gli aspiranti possono presentare, per i posti indicati dal presente bando, individuati dalla relativa delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata ai sensi del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, domanda di ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario per non più di tre uffici giudiziari, in ordine di preferenza.

3. Scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione al tirocinio, sul sito "www.csm.it" del Consiglio superiore della magistratura sarà pubblicata per ogni ufficio oggetto di pubblicazione dei posti vacanti la graduatoria provvisoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva.

4. Tenuto conto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia che regolano l'azione amministrativa entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1, del presente bando, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario provvede alla comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, per la successiva ammissione al tirocinio, della graduatoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva così come acquisita ai sensi del precedente comma 3 del presente articolo; la suddetta comunicazione è da intendersi quale formulazione delle proposte di cui all'art. 6 comma 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

5. Il Consiglio superiore della magistratura delibera, per ciascun ufficio, l'ammissione al tirocinio per un numero di aspiranti pari, ove possibile, al numero dei posti elencati all'articolo 1 del presente decreto aumentato della metà ed eventualmente arrotondato per unità superiore.

Articolo 8

Tirocinio e conferimento dell'incarico di magistrato onorario

1. Il Capo dell'Ufficio provvede, per ogni singolo aspirante ammesso al tirocinio, ad acquisire:

- a) il certificato penale;
- b) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dove è compreso il comune di residenza dell'aspirante;
- c) il rapporto informativo rilasciato dal Prefetto del comune di residenza dell'aspirante;

d) ai sensi dell'art. 6, comma 5 del dlgs 116/2017, il parere motivato del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati o del Consiglio notarile nel caso in cui l'aspirante svolga la professione forense o la funzione di notaio.

2. L'aspirante ammesso al tirocinio dovrà svolgere, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, un periodo di tirocinio della durata di sei mesi.

Il tirocinio per il conferimento dell'incarico viene svolto:

a) per i giudici onorari di pace, nel Tribunale ordinario nel cui circondario ha sede l'Ufficio del giudice di pace in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio;

b) per i vice procuratori onorari, nella Procura della Repubblica presso la quale è istituito l'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio.

3. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario organizza e coordina il tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari attuando le direttive generali del Consiglio superiore della magistratura e nominando i magistrati collaboratori tra magistrati professionali dotati di adeguata esperienza e di elevato prestigio professionale. Il tirocinio si svolge sotto la direzione del magistrato collaboratore, il quale si avvale di magistrati professionali affidatari, da lui designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale.

4. Il tirocinio, oltre che nell'attività svolta presso gli uffici giudiziari, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi teorico-pratici di durata non inferiore a 30 ore, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, nel quadro delle attività di formazione iniziale della magistratura onoraria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 26 del 30 gennaio 2006, avvalendosi della rete della formazione decentrata di cui alla lettera f) del comma 1 del predetto articolo 2, su materie indicate dalla stessa Scuola superiore, nonché su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura.

5. I corsi, di cui al comma 3 che precede, sono coordinati da magistrati professionali tutori, designati dalla struttura per la formazione decentrata di ciascun distretto di Corte d'appello, e si articolano in una sessione teorica e in una sessione pratica. I tutori assicurano l'assistenza didattica agli aspiranti magistrati onorari in tirocinio e curano lo svolgimento delle attività formative mediante esercitazioni pratiche, test e altre attività teorico-pratiche individuate dalla Scuola superiore della magistratura.

6. Terminati i corsi, la struttura della formazione decentrata, sulla base delle relazioni dei magistrati tutori e dell'allegata documentazione comprovante l'esito dei test, delle esercitazioni e delle altre attività pratiche svolte, redige e trasmette alla Sezione autonoma per i magistrati onorari un rapporto per ciascun magistrato onorario.

7. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, conclusosi il prescritto tirocinio di sei mesi, per ogni aspirante ammesso al tirocinio acquisisce:

a) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati;

b) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della formazione decentrata,

8. Acquisiti i documenti di cui al comma 1 ed i pareri di cui al comma 8, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario formula un parere sull'idoneità dell'aspirante magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al Consiglio superiore della magistratura la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio.

9. Il giudizio di idoneità formulato dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario dovrà essere espressamente motivato sui seguenti punti:

a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;

b) inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina persone che non abbiano avuto in passato la conferma in un incarico

Comm	Roma	12/12/2022	7-12 13:26
	Protocollo	P 22663/2022	

onorario da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state dallo stesso revocate, dichiarate decadute o dispensate dall'incarico onorario;

c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia;

d) idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente e a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed indipendenza;

e) valutazione sulla eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti;

f) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati;

g) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della formazione decentrata

10. Nel caso di tirocinanti che esercitano la professione di avvocato o di notaio, la Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, nella redazione delle proposte, dovrà tenere conto dei pareri motivati espressi dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

11. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisita la graduatoria di cui al comma 8 che precede e la documentazione allegata, designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in numero pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio giudiziario.

12. La graduatoria di cui al precedente comma 11 conserva efficacia per i due anni successivi all'adozione della delibera del Consiglio superiore della magistratura con la quale sono stati individuati i posti vacanti negli uffici giudiziari indicati dall'art. 1 del presente decreto.

13. Sulla base della graduatoria, il Consiglio superiore della magistratura designa, per ciascun ufficio, i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in relazione ai posti resisi vacanti nel periodo compreso tra l'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al successivo comma 10 e la scadenza del termine di efficacia di cui al primo periodo del presente comma.

14. Gli ammessi al tirocinio inseriti nella graduatoria di cui al precedente comma 8 ed ai quali non sia stato conferito l'incarico nell'ufficio in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio a norma dell'articolo 5, comma 9, del dlgs 116/2017 possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi, anche collocate in distretti diversi da quello del predetto ufficio, elencate nella medesima delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura relativa alla individuazione dei posti da pubblicare di cui all'art. 1 del presente bando e risultate vacanti.

In relazione a tali domande si provvede alla formazione di una graduatoria sulla base dei criteri e dei titoli di preferenza indicati nell'articolo 4 del presente decreto.

Sulla base della graduatoria di cui al precedente periodo il Consiglio superiore della magistratura designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico.

15. Il Ministro della giustizia conferisce l'incarico di giudice onorario di pace ovvero di vice procuratore onorario con decreto.

Articolo 9

Incompatibilità

(articolo 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)

1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:

a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i deputati e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti e movimenti politici o nelle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

<i>Csm</i>	Roma	12/12/2022
	Protocollo	P 22663/2022

e) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie.

2. Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie.

3. Gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario al quale sono assegnati e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, la parte dell'unione civile, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario. La disposizione del presente comma si applica anche alle parti dell'unione civile.

5. Il magistrato onorario non può ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

Articolo 10

Informazioni disponibili sul sito del Consiglio superiore della magistratura

1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di selezione saranno disponibili all'indirizzo internet "www.csm.it", alla voce "magistratura – magistratura onoraria – bandi di concorso". In particolare saranno disponibili:

- a) la graduatoria provvisoria degli aspiranti che hanno partecipato alla presente procedura selettiva;
- b) il punteggio riportato dai singoli candidati;
- c) la graduatoria degli aspiranti all'ammissione al tirocinio;
- d) la delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura di ammissione al tirocinio;
- e) la delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura di conferimento della nomina a magistrato onorario.

Articolo 11

Trattamento dei dati personali


1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati ai sensi del Regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e utilizzati esclusivamente per le finalità e le procedure di nomina a magistrato onorario. I dati così raccolti sono trattati dagli Uffici interessati al procedimento di nomina.

2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione.

3. I dati forniti possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento di nomina a magistrato onorario.


ZME

Com	Roma	12/12/2022
	Protocollo	P 22663/2022


MC

4. Ciascun candidato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.
5. Il Consiglio superiore della magistratura e gli Uffici interessati al procedimento sono responsabili del trattamento dei dati personali.

Articolo 12

Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente bando si fa espresso rinvio al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. I requisiti per l'ammissione alla procedura di selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente procedura di selezione e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera e).
2. L'Amministrazione non promuove regolarizzazioni od integrazioni documentali né consente regolarizzazioni o integrazioni documentali oltre i termini ultimi per la presentazione della domanda.
3. Entro i termini di presentazione della domanda la regolarizzazione od integrazione della domanda è consentita unicamente previo utilizzo dello strumento telematico ed attraverso il procedimento di cui all'art. 3 del presente decreto.

Allegato B

MODELLO STANDARD DI DOMANDA
PER L'AMMISSIONE AL TIROCINIO AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELL'INCARICO DI
GIUDICE ONORARIO DI PACE O DI VICE PROCURATORE ONORARIO

Al sig. **PRESIDENTE**
della Corte di Appello di

Il/La sottoscritto/a _____

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura di ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a magistrato onorario, per una delle seguenti sedi, per un massimo di tre:

sede _____
sede _____
sede _____

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, costituiscono reato punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni sotto la propria responsabilità

DICHIARA


Cognome _____
Nome _____ Sesso _____
Luogo di nascita _____ (Prov. _____)
Data di nascita _____ codice fiscale _____
Residente in _____ (Prov. _____)
Via/Piazza _____ n. _____ Cap _____
tel. _____ cell. _____
e-mail _____
Recapito _____ (Prov. _____)
Via/Piazza _____ n. _____ Cap _____
Attuale professione _____
Titolo di studio _____
Conseguito presso _____

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di

- avere la cittadinanza italiana;
- avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- avere l'idoneità fisica e psichica per l'esercizio delle funzioni di magistrato onorario;
- avere un'età non inferiore a ventisette anni e non superiore ai sessanta anni, con riferimento alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
- avere conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
- essere di condotta incensurabile ai sensi dell'art. 35, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
- non avere riportato condanne per delitti non colposi o condanne a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza personali;



Roma	12/12/2022
Protocollo	P 22663/2022



- non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313;
- non essere a conoscenza di essere sottoposto ad indagini preliminari;
- non aver subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione più lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza;
- non essere stato collocato in quiescenza;
- non avere svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi, le funzioni giudiziarie onorarie;
- non essere stato revocato, dichiarato decaduto, dispensato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario;
- non aver ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti e movimenti politici o nelle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
- non svolgere abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, e di non avere il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario del tribunale presso il quale richiede di poter svolgere le funzioni onorarie;
- non esercitare la professione forense davanti gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale richiede di svolgere le funzioni di magistrato onorario, ovvero nel quale esercitano la professione forense i propri associati di studio i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado;
- non esercitare, in qualità di avvocato, attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti che forniscono i propri servizi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale chiede di svolgere le funzioni onorarie;
- non avere vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio, di convivenza o di unione civile con magistrati onorari in servizio nell'ufficio giudiziario presso il quale chiede di svolgere le funzioni onorarie;
- non avere in corso incarichi da parte dell'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario nel quale è ricompreso l'ufficio giudiziario presso il quale chiede di svolgere le funzioni giudiziarie, ovvero, per gli incarichi precedentemente assunti, di rinunciarvi o dimetterli entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto di nomina;
- non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del tribunale presso il quale chiede di svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale;

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di:

- impegnarsi a cessare da altro incarico di magistrato onorario, dalla carica di difensore civico o di componente laico di organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto di nomina;
- impegnarsi a non esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale chiede di poter svolgere le funzioni di magistrato onorario e a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici;
- impegnarsi, nel corso del rapporto onorario, a non ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale si esercitano le funzioni giudiziarie;
- impegnarsi a non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo n. 28/2010, e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre



MC

2014, n. 162, nel circondario del tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale;

PER IL SOLO DISTRETTO DI TRENTO

(per gli uffici giudiziari siti nella Provincia Autonoma di Bolzano)

- essere in possesso della certificazione attestante l'avvenuta dichiarazione di appartenenza o aggregazione al seguente gruppo linguistico:

- ITALIANO
- TEDESCO
- LADINO;

- essere in possesso dell'attestato di conoscenza - o titolo equipollente - delle lingue italiana e tedesca di cui agli artt. 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificati dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, riferito al titolo di studio "diploma di laurea";

 Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza:

a) esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, svolte negli ultimi dieci anni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, non può essere nominato chi ha già svolto le funzioni di magistrato onorario disciplinate dal medesimo decreto legislativo per più di quattro anni;

b) esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato;

c) esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio;

d) esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università;

e) svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all'articolo 7, senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario;

f) esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;

g) svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

h) conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche;

i) esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali.

Allega la seguente documentazione:

- Nulla osta all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario rilasciato dall'amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina sia dipendente pubblico o privato;

- Certificazione di superamento con esito positivo, ove svolto, dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

- Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Autorizzazione al trattamento dati personali.

Luogo e Data _____

Firma _____

- Procura della Repubblica presso il Tribunale di ROMA	n. 18 posti
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di TIVOLI	n. 1 posto
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di VELLETRI	n. 8 posti
- Ufficio del giudice di pace di CASSINO	n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di GAETA	n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di CIVITAVECCHIA	n. 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di ALATRI	n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di FERENTINO	n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di LATINA	n. 11 posti
- Ufficio del giudice di pace di FONDI	n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di TERRACINA	n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di POGGIO MIRTETO	n. 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di ROMA	n. 45 posti
- Ufficio del giudice di pace di OSTIA	n. 6 posti
- Ufficio del giudice di pace di TIVOLI	n. 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di SUBIACO	n. 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di VELLETRI	n. 4 posti
- Ufficio del giudice di pace di VITERBO	n. 1 posto

Articolo 2

Requisiti per la nomina

1. Possono partecipare alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio al fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e vice procuratore onorario coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) esercizio dei diritti civili e politici;
- c) essere di condotta incensurabile;
- d) idoneità fisica e psichica;
- e) età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta, con riferimento alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
- f) laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

2. Non può essere conferito l'incarico di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario a coloro che:

- a) hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali;
- c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione più lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza;
- d) sono stati collocati in quiescenza;
- e) hanno svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi, le funzioni giudiziarie onorarie;
- f) non sono stati confermati nell'incarico di magistrato onorario o è stata disposta nei loro confronti la revoca, la decadenza o dispensa dell'incarico;
- g) non hanno una condotta incensurabile di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al tirocinio e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto al comma 1, lettera e).

Articolo 3

p) di non essere mai stato revocato, dichiarato decaduto, dispensato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovrà indicare, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 443, gli estremi del provvedimento);

q) di non versare nella causa di incompatibilità prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera o), del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportata all'art. 9 del presente decreto;

r) di non versare in alcuna delle altre cause di incompatibilità previste dall'articolo 5 del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportate all'art. 9 del presente decreto, nonché di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità eventualmente esistenti entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario, di cui alla presente procedura di selezione;

s) di non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e di impegnarsi a cessare l'esercizio di tali attività entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario ove siano svolte nel medesimo ambito territoriale;

8. Nella domanda stessa l'aspirante deve dichiarare di impegnarsi:

a) a non esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale svolgerà le funzioni di magistrato onorario e a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici;

b) a non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale svolgerà le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e a non assumere tali incarichi nel corso del rapporto onorario;

c) a non ricevere, assumere o mantenere incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale eserciterà le funzioni giudiziarie;

d) a cessare dalla carica di difensore civico ovvero da altro incarico di magistrato onorario o di componente laico di organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto di nomina a giudice onorario di pace o vice procuratore onorario ai sensi della presente procedura di selezione.

9. La mancanza di alcuno dei requisiti o delle dichiarazioni di cui all'articolo 2 ed ai commi 7 e 8 del presente articolo, anche se riferite a funzioni ed attività non esercitate, costituisce causa di esclusione dell'aspirante o di inammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto.

10. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

11. L'aspirante nella domanda deve indicare, altresì, per la formazione della graduatoria i titoli di preferenza di cui è in possesso fra quelli elencati al successivo articolo 4.

Articolo 4

Titoli di preferenza e criteri di valutazione

1. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:

a) l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, svolte negli ultimi dieci anni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017,

Domanda telematica di partecipazione, modalità e termine per la presentazione

1. La domanda di partecipazione alle procedure di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a magistrato onorario deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale, concorsi ed esami.

2. Il candidato deve collegarsi all'URL <http://concorsi.csm/onorari> per effettuare la registrazione e la presentazione della domanda.

Per effettuare la registrazione, occorre inserire:

- codice fiscale;
- data di nascita;
- posta elettronica ordinaria (non certificata -- no pec);
- codice di sicurezza (password);

3. Completata la fase di registrazione, il candidato, collegandosi all'indirizzo URL <https://concorsi.csm.it/onorari>, deve compilare l'apposito modulo (FORM) di domanda, salvare la domanda stessa, stamparla, firmarla in calce e, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed ai documenti richiesti, scansarla in formato pdf, effettuare l'upload del file e concludere la fase di inoltro della domanda. La dimensione massima del file pdf deve essere di 10 MB e la risoluzione di scansione di 200 DPI in bianco e nero. La procedura di invio della domanda nella modalità suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza di cui al comma 1. Allo scadere del termine di cui al comma 1, il sistema informatico non permetterà più l'accesso al modello di domanda né l'invio della domanda.

4. Le modalità operative di compilazione ed invio telematico della domanda saranno disponibili sul sito "www.csm.it" a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

5. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante si considerano non presentate.

6. Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o spedite in modalità diverse rispetto a quelle suindicate.

7. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:

- a) il proprio cognome e nome;
- b) la data e il luogo di nascita;
- c) il codice fiscale;
- d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.);
- e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello di residenza;
- f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilità;
- g) il possesso della cittadinanza italiana;
- h) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- i) di avere l'idoneità fisica e psichica;
- l) l'Università presso la quale è stata conseguita la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
- m) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- n) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
- o) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;

non può essere nominato chi ha già svolto le funzioni di magistrato onorario disciplinate dal medesimo decreto legislativo per più di quattro anni;

- b) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato;
- c) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio;
- d) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università;
- e) lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario;
- f) l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;
- g) lo svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- h) il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche;
- i) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali.

2. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 1 prevale, nell'ordine:

- a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità;
- b) la minore età anagrafica;
- c) il più elevato voto di laurea.

Il titolo di preferenza deve indicare con esattezza le date di effettivo inizio (presa di possesso per le funzioni giudiziarie ovvero data di iscrizione negli albi professionali) e di cessazione eventualmente già avvenuta dell'esercizio delle relative attività e funzioni, escludendo eventuali periodi di interruzione.

La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione della valutazione del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.

Per le attività e funzioni in corso di svolgimento deve essere indicata come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di nomina prevista dal presente bando di concorso.

3. I titoli di preferenza sono documentati attraverso dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 38, 46, 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta inserendo i relativi dati nell'apposito modulo di domanda (FORM). L'Amministrazione effettuerà idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. I titoli di preferenza di cui alle lettere a), b), c), d), f) e i) del comma 1 sono calcolati in giorni.

I titoli di preferenza di cui alle lettere b), c), d), f) e i) del comma 1 vengono presi in considerazione, anche ai fini del calcolo del punteggio per la formazione della graduatoria, soltanto per i periodi successivi ai primi due anni di svolgimento delle relative funzioni e attività e tenuto conto del limite previsto dalla lettera a) del comma 2 che precede.

5. I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione della domanda non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria.

6. Le attività di "praticante procuratore legale" o di "praticante avvocato" e di "praticante notaio" ovvero di "ufficiale rogante" svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di "cultore della materia" ovvero di "assistente" nelle università non costituiscono rispettivamente "esercizio della professione di avvocato o di notaio", di cui alle lettere b) e c) del comma 1, e "insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori

statali", di cui alle lettere d) ed l) del medesimo comma 1, e pertanto non possono essere valutate quali titoli di preferenza per la formazione della graduatoria.

7. Le funzioni di pubblico ministero svolte in udienza in qualità di delegati del Procuratore della Repubblica a norma dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) svolte "da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali" non possono essere considerate titolo di preferenza in quanto non sufficienti ad integrare in favore di chi le svolge lo status di magistrato onorario.

Articolo 5

Documenti da allegare alla domanda

1. Completata la fase di inserimento dei dati il candidato deve scansionare la domanda, unitamente ai documenti sottoindicati, in formato pdf e trasmetterla effettuando l'upload della stessa ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente decreto:

a) nulla-osta all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario rilasciato dall'amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina sia dipendente pubblico o privato;

b) ove svolto, certificazione di superamento con esito positivo dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

c) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Articolo 6

Procedura di annullamento o di revoca della domanda di ammissione al tirocinio

1. Gli interessati possono presentare, in relazione ai posti vacanti indicati all'articolo 1 del presente bando, domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici giudiziari.

2. Entro i termini di scadenza di presentazione della domanda di cui al presente decreto, in caso di più invii della domanda, l'Amministrazione prenderà in considerazione quella inviata per ultima e le precedenti domande sono da considerarsi annullate.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, gli aspiranti all'incarico di magistrato onorario possono presentare domanda di ammissione al tirocinio, in relazione alle vacanze negli uffici giudiziari individuati dalla delibera del Consiglio superiore della magistratura assunta in data _____ 6 dicembre 2022, per un solo distretto di Corte di appello.

4. Le eventuali domande successive alla prima presentate per uffici di altri distretti, individuati dalla citata delibera del Consiglio superiore della magistratura, ove non revocate, si considerano inesistenti.

5. Le domande, successive alla prima, presentate per altro o più distretti di Corte di appello si considerano inesistenti. A tal fine si considerano in eccedenza le domande presentate successivamente alla prima avuto riguardo alla data e l'ora di registrazione rinvenibile dalla ricevuta di presa in carico della domanda stessa, fatta salva l'eventuale revoca della precedente domanda.

Articolo 7

Procedura di ammissione al tirocinio

1. Le domande per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario in relazione ai posti pubblicati di cui all'art. 1 del presente decreto sono presentate al Presidente della Corte di Appello con le modalità di cui all'articolo 3 del presente bando.

2. Gli aspiranti possono presentare, per i posti indicati dal presente bando, individuati dalla relativa delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata ai sensi del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, domanda di ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della

nomina a giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario per non più di tre uffici giudiziari, in ordine di preferenza.

3. Scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione al tirocinio, sul sito "www.csm.it" del Consiglio superiore della magistratura sarà pubblicata per ogni ufficio oggetto di pubblicazione dei posti vacanti la graduatoria provvisoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva.

4. Tenuto conto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia che regolano l'azione amministrativa entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1, del presente bando, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario provvede alla comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, per la successiva ammissione al tirocinio, della graduatoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura selettiva così come acquisita ai sensi del precedente comma 3 del presente articolo; la suddetta comunicazione è da intendersi quale formulazione delle proposte di cui all'art. 6 comma 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

5. Il Consiglio superiore della magistratura delibera, per ciascun ufficio, l'ammissione al tirocinio per un numero di aspiranti pari, ove possibile, al numero dei posti elencati all'articolo 1 del presente decreto aumentato della metà ed eventualmente arrotondato per unità superiore.

Articolo 8

Tirocinio e conferimento dell'incarico di magistrato onorario

1. Il Capo dell'Ufficio provvede, per ogni singolo aspirante ammesso al tirocinio, ad acquisire:

- a) il certificato penale;
- b) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dove è compreso il comune di residenza dell'aspirante;
- c) il rapporto informativo rilasciato dal Prefetto del comune di residenza dell'aspirante;
- d) ai sensi dell'art. 6, comma 5 del dlgs 116/2017, il parere motivato del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati o del Consiglio notarile nel caso in cui l'aspirante svolga la professione forense o la funzione di notaio.

2. L'aspirante ammesso al tirocinio dovrà svolgere, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, un periodo di tirocinio della durata di sei mesi.

Il tirocinio per il conferimento dell'incarico viene svolto:

- a) per i giudici onorari di pace, nel Tribunale ordinario nel cui circondario ha sede l'Ufficio del giudice di pace in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio;
- b) per i vice procuratori onorari, nella Procura della Repubblica presso la quale è istituito l'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio.

3. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario organizza e coordina il tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari attuando le direttive generali del Consiglio superiore della magistratura e nominando i magistrati collaboratori tra magistrati professionali dotati di adeguata esperienza e di elevato prestigio professionale. Il tirocinio si svolge sotto la direzione del magistrato collaboratore, il quale si avvale di magistrati professionali affidatari, da lui designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale.

4. Il tirocinio, oltre che nell'attività svolta presso gli uffici giudiziari, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi teorico-pratici di durata non inferiore a 30 ore, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, nel quadro delle attività di formazione iniziale della magistratura onoraria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 26 del 30 gennaio 2006, avvalendosi della rete della formazione decentrata di cui alla lettera f) del comma 1 del predetto articolo 2, su materie indicate dalla stessa Scuola superiore, nonché su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura.

5. I corsi, di cui al comma 3 che precede, sono coordinati da magistrati professionali tutori, designati dalla struttura per la formazione decentrata di ciascun distretto di Corte d'appello, e si articolano in una sessione teorica e in una sessione pratica. I tutori assicurano l'assistenza didattica agli aspiranti magistrati onorari in tirocinio e curano lo svolgimento delle attività formative mediante esercitazioni pratiche, test e altre attività teorico-pratiche individuate dalla Scuola superiore della magistratura.

6. Terminati i corsi, la struttura della formazione decentrata, sulla base delle relazioni dei magistrati tutori e dell'allegata documentazione comprovante l'esito dei test, delle esercitazioni e delle altre attività pratiche svolte, redige e trasmette alla Sezione autonoma per i magistrati onorari un rapporto per ciascun magistrato onorario.

7. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, conclusosi il prescritto tirocinio di sei mesi, per ogni aspirante ammesso al tirocinio acquisisce:

a) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati;

b) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della formazione decentrata,

8. Acquisiti i documenti di cui al comma 1 ed i pareri di cui al comma 8, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario formula un parere sull'idoneità dell'aspirante magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al Consiglio superiore della magistratura la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio.

9. Il giudizio di idoneità formulato dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario dovrà essere espressamente motivato sui seguenti punti:

a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;

b) inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina persone che non abbiano avuto in passato la conferma in un incarico onorario da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state dallo stesso revocate, dichiarate decadute o dispensate dall'incarico onorario;

c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia;

d) idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente e a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed indipendenza;

e) valutazione sulla eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti:

f) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati;

g) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della formazione decentrata

10. Nel caso di tirocinanti che esercitino la professione di avvocato o di notaio, la Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, nella redazione delle proposte, dovrà tenere conto dei pareri motivati espressi dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

11. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisita la graduatoria di cui al comma 8 che precede e la documentazione allegata, designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in numero pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio giudiziario.

12. La graduatoria di cui al precedente comma 11 conserva efficacia per i due anni successivi all'adozione della delibera del Consiglio superiore della magistratura con la quale sono stati individuati i posti vacanti negli uffici giudiziari indicati dall'art. 1 del presente decreto.

13. Sulla base della graduatoria, il Consiglio superiore della magistratura designa, per ciascun ufficio, i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in relazione ai posti resisi vacanti nel periodo compreso tra l'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al

successivo comma 10 e la scadenza del termine di efficacia di cui al primo periodo del presente comma.

14. Gli ammessi al tirocinio inseriti nella graduatoria di cui al precedente comma 8 ed ai quali non sia stato conferito l'incarico nell'ufficio in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio a norma dell'articolo 5, comma 9, del dlgs 116/2017 possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi, anche collocate in distretti diversi da quello del predetto ufficio, elencate nella medesima delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura relativa alla individuazione dei posti da pubblicare di cui all'art. 1 del presente bando e risultate vacanti.

In relazione a tali domande si provvede alla formazione di una graduatoria sulla base dei criteri e dei titoli di preferenza indicati nell'articolo 4 del presente decreto.

Sulla base della graduatoria di cui al precedente periodo il Consiglio superiore della magistratura designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico.

15. Il Ministro della giustizia conferisce l'incarico di giudice onorario di pace ovvero di vice procuratore onorario con decreto.

Articolo 9

Incompatibilità

(articolo 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)

1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:

a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i deputati e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti e movimenti politici o nelle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

e) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie.

2. Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie.

3. Gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario al quale sono assegnati e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, la parte dell'unione civile, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario. La disposizione del presente comma si applica anche alle parti dell'unione civile.

5. Il magistrato onorario non può ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

Articolo 10

Informazioni disponibili sul sito del Consiglio superiore della magistratura

1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di selezione saranno disponibili all'indirizzo internet "www.csm.it", alla voce "magistratura – magistratura onoraria – bandi di concorso". In particolare saranno disponibili:

a) la graduatoria provvisoria degli aspiranti che hanno partecipato alla presente procedura selettiva;

b) il punteggio riportato dai singoli candidati;

c) la graduatoria degli aspiranti all'ammissione al tirocinio;

d) la delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura di ammissione al tirocinio;

e) la delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura di conferimento della nomina a magistrato onorario.

Articolo 11

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati ai sensi del Regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e utilizzati esclusivamente per le finalità e le procedure di nomina a magistrato onorario. I dati così raccolti sono trattati dagli Uffici interessati al procedimento di nomina.

2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione.

3. I dati forniti possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento di nomina a magistrato onorario.

4. Ciascun candidato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.

5. Il Consiglio superiore della magistratura e gli Uffici interessati al procedimento sono responsabili del trattamento dei dati personali.

Articolo 12

Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente bando si fa espresso rinvio al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. I requisiti per l'ammissione alla procedura di selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente procedura di selezione e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera e).

2. L'Amministrazione non promuove regolarizzazioni od integrazioni documentali né consente regolarizzazioni o integrazioni documentali oltre i termini ultimi per la presentazione della domanda.

3. Entro i termini di presentazione della domanda la regolarizzazione od integrazione della domanda è consentita unicamente previo utilizzo dello strumento telematico ed attraverso il procedimento di cui all'art. 3 del presente decreto.

MODELLO STANDARD DI DOMANDA
PER L'AMMISSIONE AL TIROCINIO AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELL'INCARICO DI
GIUDICE ONORARIO DI PACE O DI VICE PROCURATORE ONORARIO

Al sig. PRESIDENTE
della Corte di Appello di

Il/La sottoscritto/a _____

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura di ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a magistrato onorario, per una delle seguenti sedi, per un massimo di tre:

sede _____

sede _____

sede _____

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, costituiscono reato punitto ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni sotto la propria responsabilità.

DICHIARA

Cognome _____

Nome _____

Sesso _____

Luogo di nascita _____

(Prov. _____)

Data di nascita _____

codice fiscale _____

Residente in _____

(Prov. _____)

Via/Piazza _____

n. _____

Cap _____

tel. _____

cell. _____

e-mail _____

Recapito _____

(Prov. _____)

Via/Piazza _____

n. _____

Cap _____

Attuale professione _____

Titolo di studio _____

Conseguito presso _____

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di

- avere la cittadinanza italiana;
- avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- avere l'idoneità fisica e psichica per l'esercizio delle funzioni di magistrato onorario;
- avere un'età non inferiore a ventisette anni e non superiore ai sessanta anni, con riferimento alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
- avere conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
- essere di condotta incensurabile ai sensi dell'art. 35, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
- non avere riportato condanne per delitti non colposi o condanne a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza personali;

- non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313;
- non essere a conoscenza di essere sottoposto ad indagini preliminari;
- non aver subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione più lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza;
- non essere stato collocato in quiescenza;
- non avere svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi, le funzioni giudiziarie onorarie;
- non essere stato revocato, dichiarato decaduto, dispensato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario;
- non aver ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti e movimenti politici o nelle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
- non svolgere abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o banche, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, e di non avere il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario del tribunale presso il quale richiede di poter svolgere le funzioni onorarie;
- non esercitare la professione forense davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale richiede di svolgere le funzioni di magistrato onorario, ovvero nel quale esercitano la professione forense i propri associati di studio i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado;
- non esercitare, in qualità di avvocato, attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti che forniscono i propri servizi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale chiede di svolgere le funzioni onorarie;
- non avere vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio, di convivenza o di unione civile con magistrati onorari in servizio nell'ufficio giudiziario presso il quale chiede di svolgere le funzioni onorarie;
- non avere in corso incarichi da parte dell'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario nel quale è ricompreso l'ufficio giudiziario presso il quale chiede di svolgere le funzioni giudiziarie, ovvero, per gli incarichi precedentemente assunti, di rinunciarvi o dimetterli entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto di nomina;
- non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del tribunale presso il quale chiede di svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale;

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di:

- impegnarsi a cessare da altro incarico di magistrato onorario, dalla carica di difensore civico o di componente laico di organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto di nomina;
- impegnarsi a non esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale chiede di poter svolgere le funzioni di magistrato onorario e a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici;
- impegnarsi, nel corso del rapporto onorario, a non ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale si esercitano le funzioni giudiziarie;
- impegnarsi a non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo n. 28/2010, e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre

2014, n. 162, nel circondario del tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale;

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza:

a) esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, svolte negli ultimi dieci anni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, non può essere nominato chi ha già svolto le funzioni di magistrato onorario disciplinate dal medesimo decreto legislativo per più di quattro anni;

b) esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato;

c) esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio;

d) esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università;

e) svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all'articolo 7, senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario;

f) esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;

g) svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

h) conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche;

i) esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali.

Allega la seguente documentazione:

- Nulla osta all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario rilasciato dall'amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina sia dipendente pubblico o privato;

- Certificazione di superamento con esito positivo, ove svolto, dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

- Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Autorizzazione al trattamento dati personali.

Luogo e Data _____

Firma _____